



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 108 SEDUTA DEL 04/02/2019

OGGETTO: Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parti del territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone (PG), denominate “Altire settentrionali del Lago Trasimeno”, in ampliamento ai vincoli già esistenti, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d) e dell’art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

| | | PRESENZE |
|--------------------|------------------------------|----------|
| Marini Catuscia | Presidente della Giunta | Presente |
| Paparelli Fabio | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Barberini Luca | Componente della Giunta | Presente |
| Bartolini Antonio | Componente della Giunta | Presente |
| Cecchini Fernanda | Componente della Giunta | Assente |
| Chianella Giuseppe | Componente della Giunta | Presente |

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 11 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato n. 1 (parere _verbale_rapporto istrutt.).

Allegato n. 2 (document. fotografica).

Allegato n. 3 (cartografia).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parti del territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone (PG), denominate “Alture settentrionali del Lago Trasimeno”, in ampliamento ai vincoli già esistenti, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d) e dell’art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”** e la conseguente proposta di Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di prendere atto del Parere n. 2 del 17/10/2000 del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio con il quale ai sensi dell’art.3, comma 6 della L.R. 26.7.1994, n. 20, in esito alla Determinazione Dirigenziale n. 3674 del 21.5.1999 *“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all’apposizione del vincolo ambientale, ai sensi della ex L. 1497/39, di inclusione negli elenchi di cui all’art. 140 del D.Lgs 490/99 di parti del territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro s. T. e Lisciano Niccone, in ampliamento ai vincoli già esistenti, per le motivazioni esposte nel Rapporto Istruttorio del Servizio Promozione e Valorizzazione Sistemi Naturalistici e Paesaggistici della Regione Umbria (omissis).”*, nonché di fare proprie le motivazioni in esso contenute;
- 2) di non accogliere le osservazioni formulate dall’Amministrazione comunale di Tuoro sul Trasimeno e dagli altri soggetti specificati nel documento istruttorio del presente provvedimento, per le motivazioni ivi specificate;
- 3) di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 le parti di territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone (PG), denominate *“Alture settentrionali del Lago Trasimeno”*, in ampliamento ai vincoli già esistenti, in quanto rientranti nella fattispecie di cui all’attuale art. 136, comma 1, lett. d) del medesimo citato decreto, sulla base della proposta del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio di cui al Parere n. 2 del 17/10/2000 (Allegato n. 1), della documentazione fotografica (Allegato n. 2) e della cartografia 1:10.000 contenente la perimetrazione delle zone sottoposte a tutela (Allegato n. 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed i cui originali cartacei sottoscritti sono depositati presso il Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica;
- 4) di dare atto che il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Umbria hanno sottoscritto il 07/12/2010 il Protocollo d’Intesa ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la copianificazione del relativo piano paesaggistico regionale, nonché il relativo nuovo Disciplinare di attuazione, e che nell’ambito delle suddette attività è inclusa la definizione di tutte le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici così come individuati all’art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 5) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 3 del d.lgs 42/2004 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria

comprensivo degli allegati parte integrante e sostanziale ad eccezione dell'Allegato n. 2 per la sua natura di documentazione fotografica, nonché del relativo "comunicato" nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*;

- 6) di disporre, tramite il Dirigente del Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica:
- la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione del provvedimento integrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 comma 3 del d.lgs n. 42/2004, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. n.8/2011;
 - la richiesta di affissione all'Albo pretorio dei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone della copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana relativa alla presente deliberazione, per un periodo di novanta giorni, ai sensi dell'art. 140, comma 4 del d.lgs. 42/2004;
 - la trasmissione ai Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone ai sensi del comma 4, dell'art. 140 del d.lgs. 42/2004 della presente deliberazione, costituente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito territoriale in questione, con la relativa cartografia, presso i cui uffici dovrà restare depositata a disposizione del pubblico;
 - la trasmissione della stessa documentazione di cui al punto precedente, al Ministero per i beni e le attività culturali, ed in particolare alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al Segretariato regionale per i beni Culturali e paesaggistici dell'Umbria, alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio dell'Umbria, nonché alla Provincia di Perugia.
- 7) di informare altresì che ai sensi del d.lgs 104/2010, avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi gli organi della giustizia amministrativa, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione; ovvero, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, è possibile impugnare il presente provvedimento mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parti del territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone (PG), denominate “Alture settentrionali del Lago Trasimeno”, in ampliamento ai vincoli già esistenti, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d) e dell’art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131” e in particolare gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Vista la circolare n. 19 del 12/04/2018 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali prot.10353-P del 12/04/2018 con cui viene evidenziato tra l’altro che “in data 22 dicembre 2017 è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - n. 13 del 2017 la quale, decidendo sulla questione interpretativa relativa all’articolo 157, comma 2 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, con riguardo agli effetti delle proposte di vincolo formulate prima dell’entrata in vigore del Codice medesimo, e per le quali non vi sia stata conclusione del relativo procedimento con l’adozione del provvedimento recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ha enunciato i seguenti rilevanti principi di diritto:

«il combinato disposto - nell’ordine logico – dell’art. 157, comma 2 dell’art. 141, comma 5, dell’art. 140, comma 1 e dell’art. 139, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni,..».

« Il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004. n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza»”;

Richiamata la nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali prot.19554 del 18/07/2018, acquisita al protocollo regionale n.149102 del 19/07/2018, avente per oggetto: “Proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico non perfezionate. Sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria) n. 13/2017. N. 9 proposte “con la quale si comunica che “sulla base della valutazione delle risultanze del quadro nazionale definitivamente emerso dall’ultimazione del censimento disposto con le circolari 19/2018 e 23/2018 (...) si ravvisa l’opportunità, (...), ai fini immanenti della sicurezza giuridica e nell’ottica di assicurare chiarezza d’atti all’utenza ed evitare l’insorgere di contenzioso, di definire la questione di tutte le proposte pendenti, provvedendo al perfezionamento delle stesse.”

Tenuto conto che tra le n. 9 proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico richiamate nella succitata nota non perfezionate, n. 8 sono di competenza regionale;

Dato atto che con il presente provvedimento si conclude l’iter di perfezionamento dei procedimenti avviati con le predette proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico di competenza regionale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di parti del territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone denominate “Alture settentrionali del Lago Trasimeno”, di cui al parere n. 2 del 17/10/2000 del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio (ex L.R. 26/07/1994, n. 20);

Preso atto che ai Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone è stata data previa comunicazione che l'Amministrazione regionale sta procedendo al perfezionamento degli atti conclusivi del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico in questione;

Considerato che la proposta originaria di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4 della L. 1497/39, di parti del territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone denominate "Alture settentrionali del Lago Trasimeno", veniva assunta con Determinazione Dirigenziale n. 3674 del 21.05.1999 e che detto atto è stato inoltrato al Comitato Consultivo regionale per il territorio ai sensi della L.R. 26/07/1994, n. 20, comprensivo del rapporto istruttorio corredato di documentazione fotografica e cartografia, al fine della inclusione negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497/39;

Preso atto che in data 11/01/2000 è entrato in vigore il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", con cui è stata abrogata la L. 1497/39;

Visto il Parere n. 2 del 17/10/2000 del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio, emesso nella seduta tenutasi nel medesimo giorno, che riporta quanto segue: «*CONSIDERATO che : le parti non tutelate del territorio del Comune di Tuoro s.T., ad esclusione dell'omonimo centro abitato, e le adiacenti parti non tutelate del Comune di Lisciano Niccone, secondo le perimetrazioni di cui all'allegata cartografia, risultano meritevoli di essere sottoposte a vincolo ai sensi dell'art.1, n.4, della Legge 29.6.1939 n.1497, ora D.Lgs. 490/99, poiché esse, unitamente alle aree boscate, costituiscono quadri naturali e panoramici godibili dai punti di vista accessibili al pubblico già tutelati (strada di grande comunicazione "E45" e ferrovia Terontola-Foligno) ed offrono punti di vista accessibili al pubblico (strada statale n. 416, tratto che dal valico Gosparini scende verso il Lago Trasimeno) dai quali è possibile godere le splendide visuali del Lago Trasimeno;*»

Conseguentemente il C.C.R.T. ai sensi dell'art.3, comma 6 della L.R. 26.7.1994, n.20, con sede in Perugia ed in esito alla Determinazione Dirigenziale n. 3674 del 21.5.1999 «*ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla apposizione del vincolo ambientale, ai sensi della ex L. 1497/39, di inclusione negli elenchi di cui all'art.140 del D.Lgs. n. 490/99 di parti del territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro s. T. e Lisciano Niccone, in ampliamento ai vincoli già esistenti, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio redatto dal Servizio Promozione e Valorizzazione Sistemi Naturalistici e Paesaggistici sopra richiamato, che viene allegato al presente parere come sua parte integrante e sostanziale, unitamente alla cartografia contenente la perimetrazione del vincolo proposto.*»;

Vista la nota prot. n.12722 del 14/12/2000 del Servizio Promozione e Valorizzazione sistemi Naturalistici e Paesaggistici della Regione Umbria, con la quale in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell'art.140 del d.lgs. n.490/99, si trasmette ai Comuni di Tuoro sul Trasimeno e di Lisciano Niccone il Parere n.2 del 17/10/2000 del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio espresso nella seduta del 17/10/2000, il verbale della stessa seduta e la cartografia 1:10.000 contenente la perimetrazione della zona sottoposta a tutela, per la pubblicazione all'Albo Pretorio per un periodo di tre mesi come stabilito dalla citata normativa, nonché per il deposito presso gli uffici comunali;

Vista la nota prot. 1470 del 07/02/2001 con la quale si è provveduto al sollecito in merito alla pubblicazione all'albo pretorio al Comune di Tuoro sul Trasimeno;

Considerato che i documenti inerenti la proposta sono stati pubblicati nel periodo compreso tra il giorno 29/01/2001 e il giorno 30/04/2001 all'Albo Pretorio del Comune di Tuoro sul Trasimeno e tra il giorno 18/01/2001 e il giorno 18/04/2001 all'Albo Pretorio del Comune di Lisciano Niccone, depositando nel contempo presso gli uffici comunali la documentazione a disposizione del pubblico;

Considerato che è stato reso noto e pubblicato l'avviso inerente l'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi sui quotidiani, come previsto dall'art.140, comma 6, del d.lgs. 490/99;

Considerato che a seguito delle pubblicazioni di cui sopra, relativamente al Comune di Lisciano Niccone non sono state presentate osservazioni od opposizioni ai sensi del comma 1, dell'art. 141 del d.lgs. 490/99, mentre per quanto riguarda il Comune di Tuoro sul Trasimeno sono state trasmesse le seguenti osservazioni ai sensi della citata normativa :

- 1) nota prot. 2976 del 04.04.2001 del Comune di Tuoro sul Trasimeno acquisita al protocollo regionale con n. 3942 del 19/04/2001 con la quale si trasmette la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 22.03.2001 contenente le osservazioni;
- 2) nota del 19.04.2001 del Sig. Fresculoni Danilo ed altri, pervenuta in data 07/05/2001 alla Regione Umbria e acquisita al protocollo con n. 4692 del 15/05/2001 – pervenuta fuori termine;
- 3) nota del 22.06.2002 dei Sig.ri Adriano Minciaroni e Maria Grazia Pazzaglia, pervenuta alla Regione Umbria in data 05/07/2002 e acquisita al protocollo con n. 10608 del 11/07/2002 – pervenuta fuori termine;
- 4) nota del Geom. Natalino Pazzaglia, Sig. Costante Morini, Geom. Alberto Magara e Sig. Mauro Crocioni ed altri pervenuta alla Regione Umbria in data 19/06/2001 e acquisita al protocollo con n. 6179 del 26/06/2001— pervenuta fuori termine;

Preso atto che con la sopra richiamata Delibera del Consiglio n. 25 del 22.03.2001 del Comune di Tuoro s. T. si adottano ai sensi dell'art. 141, comma 1 del D.Lgs 490/99 le osservazioni ivi espresse, tese ad evidenziare i seguenti principali aspetti:

punto 1) la zona oggetto della proposta di vincolo comprende zone boscate, quindi già tutelate ai sensi della L. 431/85;

punto 2) la zona oggetto della proposta di vincolo comprende zone agricole già normate dalla l.r. 31/97 che limita fortemente la possibilità di realizzare nuovi edifici residenziali e detta prescrizioni sulle modalità esecutive degli interventi ammissibili;

punti 3) e 4) la proposta «*estenderebbe il vincolo paesaggistico sulla totalità del territorio comunale, escludendo il solo centro abitato del capoluogo, di cui, l'area del centro storico già assoggettata alle disposizioni dell'art. 29, comma 4 del PUT della legge regionale 31/97*», dando al Comune di Tuoro s. T. «*il primato regionale per l'estensione territoriale del vincolo paesaggistico*»;

punto 5) si evidenzia inoltre come «*I quadri naturali e panoramici godibili dai punti di vista accessibili al pubblico già tutelati (strada di grande comunicazione "E45" - leggi raccordo autostradale Perugia-Bettolle - e ferrovia Terontola-Foligno) di cui si parla nel parere n. 2 del 17.10.2000 del C.C.R.T. sono paragonabili a quelli godibili dalla rete viaria principale e ferroviaria in tutto il territorio regionale, senza che da ciò debba necessariamente discendere l'apposizione del vincolo su scala regionale*»;

punto 6) si fa presente che i «*brandelli di territorio a macchia di leopardo non ambientalmente tutelati*» di cui si parla nel parere n. 2 del 17.10.2000 del C.C.R.T, non sono altro che le zone boscate e zone agricole nelle quali l'Amministrazione comunale ha da sempre evitato di autorizzare modificazioni o alterazioni negative per l'ambiente;

punto 7) si fa presente che l'Amministrazione comunale «*ha già approvato alcune modifiche al Regolamento Edilizio comunale inserendo norme edilizie per le costruzioni rurali che garantiscono il rigoroso rispetto dell'ambiente*»;

Preso atto che le altre osservazioni di privati cittadini, professionisti e imprese, pervenute fuori dai termini di cui all'art. 141, comma 1 del d.lgs 490/99, evidenziano:

oss. N. 2) l'«*assenza di una precisa normativa di riferimento per la sua gestione – perverso sistema per il conseguimento del relativo parere e costituzione quindi di una inutile e dannosa complicazione burocratica*»

oss. N. 3) l'area della proposta di vincolo insiste su aree già gravate da altri vincoli (vincolo idrogeologico, aree agricole e boschive) e se ne chiede la riduzione ai soli ambiti non gravati da vincoli di alcun genere e suscettibili di sviluppo urbanistico, anche per evitare un aggravamento burocratico, senza un'effettiva necessità;

oss. N. 4) si comunica che si ricorre avverso il vincolo paesaggistico proposto dalla Regione in quanto viene «*reputato inadeguato, repressivo ed ingiustificato, in quanto viene esclusa da tale decisione l'Amministrazione comunale, organo di tutela del territorio*» e l'applicazione del vincolo va ad interessare territori agricoli e boscati già salvaguardati dal PRG comunale e dalla l.r. 31/97, aggiungendo ulteriore burocrazia;

Esaminata l'osservazione n. 1 di cui alla Delibera del Consiglio n. 25 del 22.03.2001 del Comune di Tuoro sul Trasimeno e valutato che:

punti 1) e 2) si tratta di una semplice constatazione che parte della zona è già sottoposta a tutela con la l. 431/85, la sussistenza di detta tutela, dovuta alla presenza di aree boscate, non esclude l'opportunità di apporre una ulteriore tutela legata ai caratteri di panoramicità di cui all'art. 139, comma 1, lett. d) dell'allora vigente d.lgs 490/99;

punto 2) si evidenzia, per quanto riguarda la normativa regionale di cui alla l.r. 31/97 relativa alle zone agricole, che la disciplina prevista è di carattere prettamente edilizio urbanistico e quindi sostanzialmente quantitativo, il vincolo invece garantisce una tutela sotto il profilo paesaggistico e quindi introduce elementi qualitativi;

punti 3) e 4) la constatazione che il vincolo è esteso alla totalità del territorio comunale escludendo solo il capoluogo, accerta e conferma una rilevante qualità di natura paesaggistica su tutto il territorio comunale;

punto 5) i punti di vista accessibili al pubblico che si richiamano, consentono la vista di paesaggi di qualità e con caratteri di panoramicità di cui all'attuale lett. d), comma 1 art. 136 del Dlgs 42/2004;

punto 6) l'estensione del vincolo consente di sottoporre a tutela brani di territorio attualmente non vincolate ma che presentano proprio per la loro contiguità con le aree già tutelate un carattere maggiormente suscettibile di modificazione, pertanto l'estensione della tutela garantisce il mantenimento della valenza paesaggistica e dei caratteri di panoramicità riconosciuti all'intera area;

punto 7) il carattere di tutela paesaggistica prevista dal Codice del Paesaggio ha comunque una finalità diversa e di natura integrativa delle norme di natura edilizia;

Esaminate le altre osservazioni e valutato che:

oss n. 2) solleva questioni non pertinenti rispetto alle ragioni della tutela e quindi alle motivazioni del vincolo proposto, evidenziando motivazioni di carattere burocratico e amministrativo attinenti il quadro normativo vigente, non ritenute pertinenti;

oss.n. 3) nell'evidenziare che le osservazioni siano riconducibili a quelle formulate dall'Amministrazione comunale, si sottolinea che pur sussistendo altri vincoli, la natura della tutela paesaggistica ha altre finalità rispetto alle altre tutele prettamente ambientali e urbanistiche;

oss. n. 4) le questioni sollevate sono riconducibili a quelle poste dall'Amministrazione comunale, pertanto si ribadisce che le norme richiamate della l. 31/97 sono di natura edilizia-urbanistica e quindi tutelano aspetti essenzialmente di natura quantitativa, diversi dagli aspetti qualitativi e di contesto che possono essere garantiti dall'apposizione del vincolo paesaggistico;

Ritenuto per quanto sopra motivato non accogliere le osservazioni pervenute;

Considerato che le parti del territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone (PG), denominate "Altire settentrionali del Lago Trasimeno", in ampliamento ai vincoli già esistenti, oggetto della proposta in questione e costituente integrazione degli elenchi dei beni e delle località di cui all'art.140 del d.lgs. n. 490/99, sono state da allora continuativamente sottoposte a tutela paesaggistica;

Esaminata la proposta del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio e riconosciuto che l'ambito territoriale sopra richiamato costituisce tuttora un insieme paesaggistico di notevole interesse pubblico e quindi meritevole di essere sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'attuale art. 136, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, per le motivazioni contenute nel Rapporto istruttorio allegato al parere n. 2 del 17/10/2000 (Allegato n.1), comprensivo di documentazione fotografica (Allegato n.2) e come individuato nella planimetria 1:10.000 (Allegato n. 3), costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato altresì che il vincolo in parola è stato oggetto di ricognizione effettuata nell'ambito delle attività per la formazione del Piano Paesaggistico Regionale dell'Umbria, e segnatamente inserito nell'allegato QC 5.1 *Carta delle aree di notevole interesse pubblico* e relativo elenco di cui alla DGR n. 43 del 23/01/2012 di preadozione del Piano Paesaggistico regionale – Volume I;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobili o aree ricadenti nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela, di

non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 147 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Umbria hanno sottoscritto il 07/12/2010 il Protocollo d'Intesa ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la copianificazione del relativo piano paesaggistico regionale, nonché il relativo nuovo Disciplinare di attuazione, e che nell'ambito delle suddette attività è inclusa la definizione di tutte le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici così come individuati all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Ritenuto dunque opportuno adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area sopraindicata secondo la procedura di cui all'art. 140 del d.lgs. 42/2004, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato, con particolare riguardo alla citata sentenza n. 13/2017 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui il mancato esercizio del potere dell'Amministrazione nel termine di 180 giorni (dal 22/12/2017, data di pubblicazione della sentenza) non fa conseguire la decadenza della proposta ma "la semplice cessazione degli effetti di salvaguardia. A partire da tale data l'Amministrazione conserva il potere-dovere di provvedere sulla proposta";

Preso atto altresì che ai sensi del d.lgs. 104/2010, avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi gli organi della giustizia amministrativa, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione; ovvero, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, è possibile impugnare il presente provvedimento mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di prendere atto del Parere n. 2 del 17/10/2000 del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio con il quale ai sensi dell'art.3, comma 6 della L.R. 26.7.1994, n. 20, in esito alla Determinazione Dirigenziale n. 3674 del 21.5.1999 "ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'apposizione del vincolo ambientale, ai sensi della ex L. 1497/39, di inclusione negli elenchi di cui all'art. 140 del D.Lgs 490/99 di parti del territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro s. T. e Lisciano Niccone, in ampliamento ai vincoli già esistenti, per le motivazioni esposte nel Rapporto Istruttorio del Servizio Promozione e Valorizzazione Sistemi Naturalistici e Paesaggistici della Regione Umbria (omissis).", nonché di fare proprie le motivazioni in esso contenute;
- 2) di non accogliere le osservazioni formulate dall'Amministrazione comunale di Tuoro sul Trasimeno e dagli altri soggetti specificati nel documento istruttorio del presente provvedimento, per le motivazioni ivi specificate;
- 3) di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 le parti di territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone (PG), denominate "Alture settentrionali del Lago Trasimeno", in ampliamento ai vincoli già esistenti, in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'attuale art. 136, comma 1, lett. d) del medesimo citato decreto, sulla base della proposta del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio di cui al Parere n. 2 del 17/10/2000 (Allegato n. 1), della documentazione fotografica (Allegato n. 2) e della cartografia 1:10.000 contenente la perimetrazione delle zone sottoposte a tutela (Allegato n. 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed i cui originali cartacei sottoscritti sono depositati presso il Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica;
- 4) di dare atto che il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Umbria hanno sottoscritto il 07/12/2010 il Protocollo d'Intesa ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la copianificazione del relativo piano paesaggistico regionale, nonché il relativo nuovo Disciplinare di attuazione, e che nell'ambito delle suddette attività è inclusa la definizione di tutte le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici così come individuati all'art. 134 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- 5) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 3 del d.lgs 42/2004 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria comprensivo degli allegati parte integrante e sostanziale ad eccezione dell'Allegato n. 2 per la sua natura di documentazione fotografica, nonché del relativo "comunicato" nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*;
- 6) di disporre, tramite il Dirigente del Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica:
- la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione del provvedimento integrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 comma 3 del d.lgs n. 42/2004, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. n.8/2011;
 - la richiesta di affissione all'Albo pretorio dei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone della copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana relativa alla presente deliberazione, per un periodo di novanta giorni, ai sensi dell'art. 140, comma 4 del d.lgs. 42/2004;
 - la trasmissione ai Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone ai sensi del comma 4, dell'art. 140 del d.lgs. 42/2004 della presente deliberazione, costituente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito territoriale in questione, con la relativa cartografia, presso i cui uffici dovrà restare depositata a disposizione del pubblico;
 - la trasmissione della stessa documentazione di cui al punto precedente, al Ministero per i beni e le attività culturali, ed in particolare alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al Segretariato regionale per i beni Culturali e paesaggistici dell'Umbria, alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio dell'Umbria, nonché alla Provincia di Perugia.
- 7) di informare altresì che ai sensi del d.lgs 104/2010, avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi gli organi della giustizia amministrativa, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione; ovvero, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, è possibile impugnare il presente provvedimento mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 01/02/2019

Il responsabile del procedimento
Sabrina Scarabattoli

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 01/02/2019

Il dirigente del Servizio
Pianificazione e tutela paesaggistica

Giovanni Moriconi
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,

- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 01/02/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Arch. Alfiero Moretti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 01/02/2019

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
